

Codice A1305A

D.D. 17 maggio 2016, n. 102

Comune di MALESCO (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione per mesi 14 alla Soc. SANT'ANNA S.r.l. di Livemmo di Pertica Alta, Loc. La Perla (BS), di porzione di mq. 1.700 di terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 19 - mapp. 497, per deposito materiali di scavo per costruzione strada circonvallazione di Malesco. Espressione parere favorevole.

Vista l'istanza prot. n. 0004063 del 27.11.2015, con cui il Sindaco del Comune di MALESCO (VCO), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25.11.2015 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 14.10.2015, esecutive ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa per mesi 14 a favore della Soc. SANT'ANNA S.r.l. di Livemmo di Pertica Alta, Loc. La Perla (BS), di porzione di mq. 1.700 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 19 – mapp. 497, per consentire il deposito di mc. 2.350 di materiale di scavo, proveniente dalla costruzione di un impianto idroelettrico da parte della predetta Società, oltre il deposito di mc. 3.755, per l'allargamento del piazzale esistente, effettuato tramite la realizzazione di un rilevato sul profilo di scarpata parimenti esistente, al fine di creare apposito spazio per la realizzazione del cumulo di deposito da utilizzare, successivamente, per la costruzione della strada di circonvallazione di Malesco;

Vista la documentazione tecnica di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di MALESCO (VCO) unitamente all'istanza ricevuta in data 14.12.2015, con prot. n. 14741/A1305A/2.140.20 nonché la documentazione integrativa inviata dal Tecnico Incaricato e dallo stesso Comune, rispettivamente in data 14 aprile e 12 maggio 2016 a mezzo e-mail;

Vista la perizia di stima del 18.11.2015, a firma del Tecnico Incaricato Arch. BOSCHI Gianfranco, approvata con la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25.11.2015, che valuta gl'indennizzi dovuti dal privato Concessionario al Comune di MALESCO (VCO) in complessivi €. 1.190,00, per il canone “una tantum” inerente l'occupazione di mesi 14 dell'area di complessivi mq. 1.700 in argomento e in complessivi €. 89,00, per il canone “una tantum” inerente i mancati frutti, conseguenti al mancato uso civico originario, sulla stessa area nel medesimo periodo, per un totale complessivo, in caso di versamento anticipato “una tantum” di tutti i canoni dovuti, pari a €. 1.279,00 nonché valuta, in base al prezziario della Regione Piemonte, il valore del materiale ghiaio-terroso oggetto di deposito, che il Concessionario cede al Comune in concambio dei canoni diversamente ritraibili, per le finalità pubbliche suesposte, in complessivi €. 37.637,00. La stessa perizia evidenzia, inoltre, che sarà necessario abbattere circa 76 piante che, tuttavia, dopo il taglio, resteranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale e, successivamente a lavori terminati, verrà eseguito un recupero ambientale, a totale carico del Concessionario, con rimessa a dimora di un numero di piante almeno pari al numero di quelle abbattute;

Considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, gl'indennizzi periziati in complessivi €. 1.279,00, per l'intera durata della concessione di mesi 14, con il sopracitato elaborato tecnico, con riferimento all'attualità, si possono ritenere congrui e, nel caso di specie, tenuto conto che detto valore complessivo è inferiore al valore (complessivi €. 37.637,00) del materiale ghiaio-terroso ceduto dal Concessionario al Comune di

MALESCO (VCO), che l'utilizzerà per le finalità pubbliche suesposte, in concambio dell'uso richiesto dell'area di mq. 1.700 argomento, detta fornitura di materiale sostituirà il versamento dei canoni di cui alla perizia che, pertanto, non sono più dovuti;

Considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo in oggetto disponendo, per la parte economica, che è dovuta dal privato Concessionario al Comune di MALESCO (VCO), la fornitura di materiale ghiaio-terroso già concordata con il Comune stesso (mc. 6.105), in quanto di valore nettamente superiore a quanto valutato dalla summenzionata perizia, ritenuta congrua dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e approvata con la precitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25.11.2015, come minimo indennizzo dovuto, fermo l'obbligo di ripristino dell'area di mq. 1.700 in argomento, per i danni ambientali, a cura e spese del Concessionario, al termine o al decadere della concessione;

Considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo di mesi 14 di destinazione d'uso dell'area e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29 /09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;

ritenuto che l'esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di MALESCO (VCO) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso della porzione di terreno di uso civico in argomento, per darla in concessione alla Soc. SANT'ANNA S.r.l. di Livemmo di Pertica Alta, Loc. La Perla (BS), per un periodo di mesi 14, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di MALESCO (VCO) al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa, per mesi 14, a favore della Soc. SANT'ANNA S.r.l. di Livemmo di Pertica Alta, Loc. La Perla (BS), di porzione di mq. 1.700 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 19 – mapp. 497, per consentire il deposito di mc. 2.350 di materiale di scavo, proveniente dalla costruzione di un impianto idroelettrico da parte della predetta Società, oltre il deposito di mc.

3.755, per l'allargamento del piazzale esistente, effettuato tramite la realizzazione di un rilevato sul profilo di scarpata parimenti esistente, al fine di creare apposito spazio per la realizzazione del cumulo di deposito da utilizzare, successivamente, per la costruzione della strada di circonvallazione di Malesco;

che il Comune di MALESCO (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario, per poter correttamente operare sulle aree in argomento, dovrà ottenere tutte le eventuali autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

L'area di Civico Demanio oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09, con la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011 e con la L.R. n. 23/15. Inoltre, al termine o al decadere della concessione, detta area dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per i danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario;

la concessione in argomento sarà stipulata alle condizioni economiche già concordate tra il privato Concessionario e il Comune di MALESCO (VCO) e, più precisamente, con la fornitura a titolo gratuito di materiale ghiaio-terroso (mc. 6.105-valore stimato €. 37.637,00), in luogo di quanto periziato, approvato dal Comune stesso con la precitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25.11.2015 e ritenuto congruo dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte come minimo dovuto (complessivi €. 1.279,00);

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di MALESCO (VCO) dovrà destinare tutti i proventi percepiti in virtù della presente autorizzazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della sua popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr. Marco PILETTA

Visto

IL DIRETTORE REGIONALE

D.ssa Laura BERTINO